

(N. 306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**PELLA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1949

Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — A sensi dell'articolo 1 del regolamento tipo per il personale dipendente dai cessati Consigli provinciali dell'economia, previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, le deliberazioni adottate dai singoli consigli, per la determinazione delle tabelle organiche dovevano essere approvate dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Addivenutosi alla formazione delle suddette tabelle, il Ministero delle finanze fu d'accordo con il Dicastero delle corporazioni, oltrechè sul numero complessivo delle unità, anche sulla ripartizione ed assegnazione ai singoli Enti dei posti di organico nei vari gradi di gruppo *A*, *B* e *C* e subalterni.

In base a tale ripartizione furono emanati i decreti ministeriali con i quali si approvavano le tabelle organiche di ciascun Consiglio. In detti decreti, però, venne omessa la con-

trofirma del Ministro per le finanze, in quanto si riteneva già adempiuto l'obbligo di legge del preventivo concerto.

Senonchè, il Ministero del tesoro ha ora rilevato che i decreti emessi non possono considerarsi validi perchè mancanti del requisito della controfirma del Ministro delle finanze.

Ma, poichè, in dipendenza dell'emanazione delle tabelle organiche, i cessati Consigli provinciali dell'economia avevano effettuato tutte le operazioni di inquadramento e di sistemazione del dipendente personale a sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 e successive disposizioni e modificazioni, si rende ora necessario (articolo 1) rendere operative le tabelle organiche già approvate con decreto a firma del solo Ministro delle corporazioni. In tal modo dandosi efficacia alle tabelle organiche secondo le decorrenze indicate nei rispettivi

decreti ministeriali, vengono ad essere legittimati gli atti compiuti dai Consigli provinciali dell'economia, relativi al conferimento dei posti di organico.

Nel procedere all'inquadramento e alla sistemazione del dipendente personale, alcuni Consigli non avevano, però, provveduto, per particolari circostanze, alla preventiva adozione del regolamento tipo, mediante apposita deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Contro l'inquadramento e la sistemazione effettuata da uno dei predetti Consigli venne avanzato da alcuni dipendenti ricorso al Consiglio di Stato. Questo ritenne che fosse motivo di nullità l'aver proceduto all'inquadramento e alla sistemazione del personale senza che prima fossero stati adottati dall'Ente e poscia approvati dal Ministero il regolamento e le tabelle organiche del personale del Consiglio provinciale dell'economia, e di conseguenza annullò l'inquadramento e l'avvenuta sistemazione del personale.

In seguito a tale decisione i Consigli provinciali provvidero all'adozione del regolamento e delle tabelle organiche, ma per le provincie dell'Italia centro-settentrionale tali atti, emessi sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, debbono ritenersi privi di efficacia giuridica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Poichè, frattanto, con il decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, vennero ricostituite le Camere di commercio, si è dubitato che questi Enti possano ora adottare i provvedimenti che avrebbero dovuto prendere i Consigli. Al fine di evitare discussioni al riguardo, e in via interpretativa, con l'articolo 2 del disegno di legge si dispone che i provvedimenti non emanati a suo

tempo possano essere adottati ora con decorrenza dalla data dalla quale avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse intervenuta tempestivamente.

L'articolo 3 concerne la ratifica, agli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 24 aprile 1948, 588, riguardante il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Contemporaneamente si è provveduto a rettificare il decreto stesso n. 588, in quanto nella promulgazione di esso si è incorso in due errori materiali di scritturazione i quali si riferiscono rispettivamente agli articoli 2 e 3: nell'articolo 2, invece «del comma», avrebbe dovuto dirsi «dell'articolo», e nell'articolo 3 invece che «nell'articolo precedente», avrebbe dovuto dirsi «negli articoli precedenti».

La ragione di tali errori è nel fatto che la disposizione contenuta nell'articolo 2 fu distaccata da quella dell'articolo 1 nel quale doveva formare un secondo comma. Ma l'errore materiale è evidente perchè nell'articolo 2 vi è un solo comma, e pertanto la sua disposizione non potrebbe riferirsi se non all'articolo 1.

Altro motivo di evidenza dell'errore è che se l'articolo 3 si riferisce solo all'articolo 2 rimarrebbero non regolate le modalità del concorso relativo agli otto decimi indicati nell'articolo 1, mentre già in origine il provvedimento era stato proposto esclusivamente per disciplinare la materia dell'articolo 1, e in tale formulazione era stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Solo successivamente, a seguito delle istanze degli interessati, fu aggiunta la disposizione che è contenuta nell'attuale articolo 2, e fu nell'inserire questa disposizione che, con il darle un'autonomia di articolazione, venne omesso il necessario coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dei Consigli provinciali dell'economia, trasformati in Camere di commercio, industria ed agricoltura a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sono operative secondo i rispettivi decreti ministeriali di approvazione o di modificazione emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I provvedimenti di cui agli articoli 2, ultimo comma, e 7 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni, che per particolari circostanze

non hanno sinora potuto essere emanati, possono essere adottati dalla data dalla quale, ai termini delle disposizioni vigenti in materia, avrebbero avuto efficacia qualora la relativa emanazione fosse tempestivamente intervenuta.

Art. 3.

Il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concernente il conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura è ratificato agli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, sostituendo nell'articolo 2 le parole «del comma» con «dell'articolo» e nell'articolo 3 le parole «nell'articolo precedente» con «negli articoli precedenti».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.